

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 1460 e 1850-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MAZZOLA)

Comunicata alla Presidenza il 19 marzo 1991

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuove norme sulla cittadinanza (n. 1460)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1988

Disposizioni in materia di cittadinanza (n. 1850)

d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo che la Commissione affari costituzionali presenta all'esame dell'Assemblea per il disegno di legge n. 1460 (nel quale deve intendersi assorbito il disegno di legge n. 1850) è frutto di una lunga e spesso non facile gestazione.

Il problema della normativa in fatto di cittadinanza è tra i più importanti e delicati dell'ordinamento di un paese; soprattutto di un paese come l'Italia, che ha visto nei decenni trascorsi momenti di massiccia emigrazione e vive oggi, e probabilmente vivrà ancor più domani, momenti di immigrazione.

Di fronte a tali fenomeni, l'esigenza di una risposta legislativa che, a poco meno di ottanta anni dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, ridisegnasse, in modo organico, la normativa sulla cittadinanza italiana era, ed è, ampiamente avvertita, come anche la recente Conferenza sull'emigrazione ha dimostrato in modo preciso ed inequivocabile.

È pur vero che alcune significative innovazioni erano intervenute in questi ultimi anni con la legge 21 aprile 1983, n. 123 e con la legge 15 maggio 1986, n. 180; tuttavia l'esigenza di una riforma organica dell'intera materia permaneva e solo con il disegno di legge che abbiamo ora al nostro esame si apre la strada verso una risposta completa e globale.

D'altra parte, come si è accennato, il disegno di legge in questione viene da lontano.

Già durante la III legislatura repubblicana il Governo aveva avvertito la necessità di presentare al Parlamento una proposta contenente una revisione della normativa in materia (atto Senato n. 991, presentato il 24 febbraio 1960).

Il disegno di legge venne approvato dal Senato e, in sede referente, dalle Commissioni riunite interni e giustizia della Camera

dei deputati, decadendo peraltro a causa della fine della legislatura.

In seguito, nel corso della IV e della V legislatura, il disegno di legge venne ripresentato, ad iniziativa parlamentare, nello stesso testo che era stato approvato dal Senato, senza peraltro riuscire ad essere esaminato ed approvato (atti Senato n. 528 della IV legislatura e n. 555 della V legislatura).

Nonostante ciò quel primo tentativo di riforma mantenne nel tempo una sua validità di fondo: difatti, quando diversi anni dopo il Governo decise di riprendere una sua iniziativa nella materia delle norme sulla cittadinanza, lo sottopose, unitamente ai nuovi orientamenti che nel frattempo erano andati emergendo ed affermandosi sul piano internazionale, alla valutazione ed all'approfondimento di una Commissione interministeriale alla quale venne affidato il compito di una integrale rielaborazione della normativa in questione, onde arrivare alla previsione ed attuazione di un completo adeguamento ai principi costituzionali ed al quadro normativo che all'epoca si era andato delineando.

I lavori di quella Commissione interministeriale portarono alla stesura di un nuovo disegno di legge (atto Senato n. 1140 della VIII legislatura) che venne presentato dal Governo al Senato della Repubblica l'8 ottobre 1980.

Due principi fondamentali avevano ispirato i lavori della Commissione interministeriale ed erano stati trasfusi nel testo presentato dal Governo, conferendo al disegno di legge finalità e strutture profondamente nuove e diverse da quelle della vecchia legge 13 giugno 1912, n. 555.

Innanzitutto veniva realizzata in modo puntuale e concreto la parità dell'uomo e della donna, in attuazione del disposto costituzionale ed in armonia con i principi

dell'intervenuta riforma del diritto di famiglia: ciò si rifletteva sul testo, sia in rapporto al problema dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli, sia in rapporto agli effetti del matrimonio sulla cittadinanza.

In secondo luogo, per quanto riguarda la perdita della cittadinanza italiana, il disegno di legge si faceva carico della particolare situazione dei nostri emigrati che, pur intendendo mantenere i legami con la madre patria, venivano a trovarsi sempre più condizionati, nel processo di inserimento nello Stato di accogliimento, dall'acquisto della cittadinanza straniera, che per la legge del 1912 comportava automaticamente la perdita della cittadinanza italiana: per quei casi prevedeva infatti la possibilità di una dichiarazione di volontà in ordine al mantenimento della cittadinanza italiana.

Il disegno di legge venne discusso, congiuntamente ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare in materia, nel corso della VIII legislatura, ma ne vennero approvate a stralcio soltanto alcune norme tradotte nella legge 21 aprile 1983, n. 123.

Il problema di una organica revisione del sistema normativo vigente restava però aperto ed il Senato, con l'ordine del giorno 9/433-1005-1140-1376/1 approvato il 20 dicembre 1982, al momento del voto finale sulle norme oggetto dello stralcio, invitava il Governo a procedere in quella direzione.

Sembra utile ricordare che, peraltro, la discussione aveva posto in evidenza non solo aspetti di vetustà e di inadeguatezza della normativa del 1912, ma anche palesi aspetti di incostituzionalità della stessa: aspetti dei quali la Corte costituzionale, investita da ordinanze di vari magistrati, stava già occupandosi.

Il 28 gennaio 1983 la Corte costituzionale, su relazione introduttiva del presidente Elia, si pronunziava su tre questioni di legittimità costituzionale sollevate dai tribunali per i minorenni di Firenze e di Milano e dal tribunale di Milano (sentenza n. 30).

Le tre questioni riguardavano la legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, numero 2), della legge 13 giugno 1912, n. 555, dell'articolo 20 delle disposizioni

preliminari al codice civile e degli articoli 1 e 2, secondo comma, della citata legge sulla cittadinanza del 1912.

La sentenza della Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'articolo 1, primo comma, numero 1), della legge del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, nonché dell'articolo 2, secondo comma, della legge predetta e, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'articolo 1, primo comma, numero 2), della legge del 1912.

Questa sentenza della Corte costituzionale rappresentò un momento di fondamentale importanza e di svolta per l'evoluzione del diritto in materia di cittadinanza, concorrendo in modo decisivo a determinare i successivi passi legislativi in questa materia.

Ripercorrere, ancorchè in modo sintetico, la storia parlamentare del disegno di legge in esame si presenta utile non solo ai fini della ricostruzione di un processo legislativo che oggi approda, sia pure con notevole ritardo, all'esame del Parlamento in forma organica e compiuta, ma anche e soprattutto perchè proprio questo tipo di processo ha portato alla scelta di una proposta completamente sostitutiva delle vecchie norme. Essa pertanto si pone nella linea della migliore tradizione legislativa dalla quale, purtroppo, Governo e Parlamento si discostano troppo spesso, proponendo riforme parziali ed aggiustamenti contingenti che non hanno il pregio della chiarezza e determinano difficoltà e complicazioni per gli utenti, ivi compresi gli stessi operatori del diritto.

Venendo ora all'esame del disegno di legge attualmente in discussione, si possono fare alcune considerazioni di carattere generale che attengono ai principi informativi dello stesso.

In primo luogo, e con riferimento all'impianto del medesimo, emerge chiaramente una linea di continuità con i precedenti, linea alla quale peraltro si affiancano importanti innovazioni sul piano dei contenuti che riflettono e recepiscono gli sviluppi intervenuti negli orientamenti in mate-

ria, soprattutto per quanto attiene al tema della politica nei confronti delle nostre comunità all'estero.

Nell'impianto della proposta sono state comprese, per giuste esigenze di completezza sistematica, non soltanto le norme della legge 13 giugno 1912, n. 555, ma anche quelle della legge 21 aprile 1983, n. 123, che viene anch'essa conseguentemente abrogata; in rapporto a quest'ultima il disegno di legge prevede una serie di modifiche dettate dall'esigenza di tenere conto dell'evoluzione degli orientamenti in materia e di tutte le implicanze direttamente od indirettamente correlate alla già citata sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983.

In secondo luogo, ed in riferimento alle linee fondamentali del provvedimento, si può affermare che esse recepiscono in modo compiuto e definitivo il principio della parità fra uomo e donna in rapporto sia al tema degli effetti del matrimonio sulla cittadinanza sia a quello relativo all'acquisto della cittadinanza da parte dei figli.

A questo proposito si ricorda come il Parlamento, nell'approvare la legge 15 maggio 1986, n. 180, che prevedeva modificazioni all'articolo 5 della legge n. 123 del 1983, avesse espresso chiaramente e con forza un orientamento che mirava a dare una risposta positiva ai problemi determinati dalla perentorietà del termine per il cosiddetto diritto di opzione, sancendo la possibilità di proroga dell'opzione stessa fino all'entrata in vigore della nuova normativa sulla cittadinanza e consentendo a chi aveva perso la cittadinanza, per non aver reso l'opzione, di riacquistarla mediante una dichiarazione da rendere al Sindaco del comune di residenza, ovvero alla competente autorità consolare.

Quell'orientamento mirava giustamente ad evitare che il figlio di italiani nato all'estero e residente all'estero fosse obbligato, al momento del raggiungimento della maggiore età, a dichiarare entro un termine perentorio di voler mantenere la cittadinanza italiana, con la automatica e conseguenziale perdita della stessa in mancanza di tale dichiarazione.

Il disegno di legge in esame delinea un sistema di norme volto alla soluzione di questo importante e delicato problema.

In terzo luogo, il disegno di legge si fa carico di una serie di istanze provenienti dalle nostre comunità all'estero, istanze da lungo tempo avanzate in convegni, incontri, dibattiti e recentemente ribadite con forza in sede di Conferenza per l'emigrazione.

Si pone qui il noto problema della conservazione della cittadinanza italiana, salva ovviamente l'ipotesi di rinuncia, per chi acquista una cittadinanza straniera, e quindi l'opportunità di prevedere ed introdurre facilitazioni di tipo particolare per i naturalizzati o per gli oriundi che intendano acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana.

Un complesso di norme indirizzato al raggiungimento di questi obiettivi rappresenta una risposta giusta e doverosa da parte del legislatore italiano, oltre ad essere adeguato alla realtà di un'epoca che vede ormai una riduzione dei flussi migratori alla quale si accompagna un processo di stabilizzazione delle nostre comunità all'estero e di una loro sempre maggiore integrazione nelle comunità locali.

Di fronte a ciò appare evidente come rispondere alle vive e crescenti aspettative delle comunità all'estero corrisponda non solo ad un dovere etico nei confronti di questi nostri emigranti che, attraverso notevoli difficoltà e fatiche, hanno contribuito a tenere alto nel mondo il nome dell'Italia, ma anche ad un interesse della nostra comunità nazionale, alla quale non possono non derivare vantaggi da una legislazione che renda possibile, per chi lo desidera, il mantenimento di un legame, quello costituito dalla cittadinanza, che, al di là degli aspetti giuridici, ha una importante valenza sotto il profilo sentimentale e culturale.

Inoltre un sistema di norme di questo tipo contribuirebbe in modo determinante alla eliminazione di una fonte di disagio o di distinzioni all'interno di queste nostre comunità all'estero, accrescendo ed irrobustendo i loro legami e collegamenti con la madrepatria nel quadro di una comunità

internazionale nella quale ormai le comunicazioni, il dialogo ed i rapporti sono divenuti estremamente rapidi, continui ed agevoli.

È pur vero, come qualcuno potrebbe asserire ed in parte ha obiettato, che un sistema del genere di quello delineato potrebbe portare a possibili abusi legati all'ipotesi della «doppia cittadinanza».

A queste osservazioni e timori si può peraltro rispondere con il richiamo ad una rigorosa applicazione di alcuni criteri precisi già identificati e recepiti nella legge 27 ottobre 1988, n. 470, che regola l'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

Le norme di quella legge prevedono un sistema che consente una esatta rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero che vengono iscritti nelle liste dell'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero), dei loro spostamenti e trasferimenti, nonché la registrazione dei casi di acquisizione della cittadinanza da parte di persone residenti all'estero o di perdita della cittadinanza stessa.

Alla luce di quella normativa diventa pertanto poco più che teorica la possibilità di abusi legati al problema della doppia cittadinanza e, di conseguenza, perde peso il rilievo che poteva essere sollevato in ordine a tale questione.

Indicati, sia pure a grandi linee, gli obiettivi del disegno di legge, i principi di base che lo hanno informato ed il suo impianto, è possibile passare all'illustrazione più analitica dei ventisette articoli che lo compongono.

L'articolo 1 prevede i casi di acquisizione della cittadinanza per nascita, recuperando l'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte ancora in vigore, e fondendolo con le modifiche apportate dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123.

Riafferma pertanto il principio base dello *status* di cittadinanza per nascita del figlio di padre o di madre cittadini italiani.

L'articolo 2 riprende la tematica di cui all'articolo 2 della legge del 1912 aggiornata alla luce delle innovazioni intervenute in materia di parità fra uomo e donna e di nuovo diritto di famiglia.

In particolare, il secondo comma della vecchia normativa, basato sul principio della prevalenza della cittadinanza del padre, viene eliminato, così come viene eliminata l'equiparazione del minore emancipato al maggiorenne: infatti, come è evidente, l'intervenuto abbassamento a 18 anni del raggiungimento della maggiore età ha tolto ogni rilevanza pratica a quella previsione.

L'articolo 3 prevede le norme relative ai casi di acquisto e di perdita della cittadinanza per effetto di adozione: secondo tali norme il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza anche nell'ipotesi in cui l'adozione sia avvenuta prima dall'entrata in vigore della legge in esame.

I commi 3 e 4 prevedono i casi di revoca dell'adozione, regolando le conseguenze sulla cittadinanza.

Per l'ipotesi di adozione di maggiorenni subentrerà invece la previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

L'articolo 4 regola i casi di acquisto della cittadinanza da parte di stranieri, figli di padre o madre o discendenti in linea retta di secondo grado da cittadini italiani per nascita, riprendendo la materia oggetto dell'articolo 3 della legge n. 555 del 1912.

Rispetto ad essa risultano evidenti alcune importanti novità.

La prima riguarda la scelta in favore di un maggiore rilievo alla discendenza da un cittadino per nascita, accentuando così l'incidenza del principio dello *jus sanguinis*: infatti nei casi ricordati l'espletamento del servizio militare in Italia, l'assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano anche all'estero o la residenza legale in Italia almeno due anni prima del raggiungimento della maggiore età, consentono, ove accompagnate da una dichiarazione in tal senso, l'acquisizione della cittadinanza.

La seconda, come appare da quanto detto, attiene all'accentuata preminenza che viene riservata alla volontà della persona rispetto alle situazioni di fatto.

Rispetto al testo proposto dal Governo, si è modificato il comma 2 abolendo il riferimento agli apolidi, in quanto tale problema è già affrontato dall'articolo 1, comma 1, lettera b).

L'articolo 5 riproduce integralmente l'articolo 1 della legge 21 aprile 1983, n. 123, che aveva innovato le previsioni normative della legge n. 555 del 1912 in riferimento all'acquisizione della cittadinanza da parte del coniuge straniero di cittadino italiano.

L'articolo 6 affronta il problema delle cause ostative all'acquisto della cittadinanza italiana per il coniuge di cittadino italiano.

Si tratta della materia che veniva regolata in precedenza dall'articolo 2 della legge n. 123 del 1983.

Rispetto a quell'articolo restano confermate le cause preclusive all'acquisto della cittadinanza per effetto di condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale e nei casi di sussistenza di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

Viene viceversa modificata la normativa delle cause ostative dipendenti da condanne riportate all'estero.

Tale normativa, in effetti, richiedeva una revisione che valesse ad apportare maggiore chiarezza e precisione in questa materia importante e delicata.

In effetti, già durante il dibattito che si concluse con l'approvazione della legge 21 aprile 1983, n. 123, il Governo aveva fatto rilevare come, nel caso di condanne per reati comuni riconosciuti come tali dalla legge italiana, fosse indifferente che la sentenza risultasse emessa dalla magistratura italiana o da quella di un paese straniero; nè, di converso, può non assumere rilevanza una condanna per un grave reato, ancorchè riportata all'estero, previsione questa non contenuta nell'articolo 2 della legge n. 123 del 1983.

L'articolo 6 del disegno di legge in esame, in considerazione di quanto detto, ha optato per una soluzione che prevede il vaglio da parte della magistratura italiana

attraverso l'istituto del riconoscimento della sentenza straniera, evitando così anche gli inconvenienti che sarebbero potuti derivare da una semplice ed automatica ricezione delle sentenze straniere nel nostro ordinamento.

Con tale garanzia, e con la esclusione dei delitti colposi, si è potuta evitare una previsione normativa legata alla quantificazione dei reati per i quali sia intervenuta sentenza di condanna pronunciata all'estero.

In relazione a tale sistematica, il comma 2 affronta gli aspetti procedurali per il riconoscimento delle sentenze straniere, apportando alla disciplina in materia le necessarie integrazioni, mentre il comma 4 affronta i casi di pendenza dei procedimenti penali relativi ai reati previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo stesso.

La Commissione affari costituzionali ha modificato il comma 4 dell'articolo, in quanto il testo del Governo si presentava lacunoso in relazione al problema dell'accertamento della definitività delle sentenze relative ai procedimenti penali instauratisi per uno dei reati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), che si presentano come preclusivi nei confronti dell'acquisizione della cittadinanza.

Si è ritenuto di utilizzare la formula della «comunicazione» della sentenza definitiva, rimandando ad una sede regolamentare la definizione delle forme e dei modi della comunicazione stessa.

L'articolo 7 apporta importanti modificazioni alla normativa regolata in precedenza dall'articolo 3 della legge n. 123 del 1983.

La vecchia norma prevedeva che l'istanza per l'acquisizione della cittadinanza per il coniuge di cittadino italiano, dopo tre anni di matrimonio o dopo almeno sei mesi di residenza in Italia, potesse essere presentata anche dal coniuge cittadino italiano.

La norma era stata prevista per ragioni di opportunità: essa infatti mirava ad evitare eventuali rappresaglie da parte di alcuni Stati nei confronti di loro cittadini che avessero chiesto la cittadinanza italiana.

Essa peraltro si è manifestata inidonea a raggiungere questo obiettivo, in quanto,

di fronte ad eventuali atteggiamenti che lo Stato di origine volesse assumere in chiave di possibili ritorsioni, è apparsa irrilevante la differenza fra chi chiede la cittadinanza e chi, pur potendola rifiutare, non la rifiuta.

Inoltre la norma non appariva, come in effetti non è, coerente nè con i principi generali che governano la cittadinanza, che è uno *status* individuale e come tale deve essere considerato, nè con il conclamato principio del rispetto della volontà della persona.

Anzi, il potere attribuito al coniuge italiano rischiava di trasformare la facoltà del coniuge straniero di chiedere la cittadinanza in una vera e propria opzione tra accettare o non accettare la cittadinanza italiana, obbligandolo, nel secondo caso, ad esprimere un rifiuto in rapporto ad una situazione da lui non richiesta. Rifiuto che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, determinerebbe l'impossibilità per l'interessato di acquistare in futuro la cittadinanza italiana.

Giustamente, pertanto, l'articolo 7 del presente disegno di legge non riporta più la previsione per cui l'istanza per l'acquisizione della cittadinanza italiana poteva essere presentata anche dal coniuge cittadino italiano, riservando tale facoltà soltanto al coniuge cittadino straniero.

L'articolo 8 regola le procedure relative al rigetto dell'istanza di cui al precedente articolo quando sussistano cause ostative; la materia era regolata dall'articolo 4 della legge n. 123 del 1983 rispetto al quale interviene una modifica che eleva a due anni dalla data di presentazione il termine, previsto dal comma 2, scaduto il quale è preclusa l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza.

La *ratio* della modifica è da ricercarsi nei tempi lunghi che occorrono normalmente per arrivare alla emanazione del decreto; in conseguenza di essa diventa superflua la previsione contenuta nell'articolo 6 della legge n. 123 del 1983, secondo la quale il termine di cui trattasi era elevato ad un

biennio per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore della legge, norma che comunque risulta abrogata.

L'articolo 9 prevede i casi di concessione della cittadinanza italiana mediante decreto del Presidente della Repubblica, materia in precedenza regolata dall'articolo 4 della legge n. 555 del 1912 ed alla quale vengono apportate profonde ed importanti modificazioni.

La lettera *a*) del comma 1 regola l'ipotesi nella quale, non sussistendo i presupposti per l'acquisto *ope legis* della cittadinanza, è necessario fare luogo alla naturalizzazione, riducendo a tre anni il periodo di residenza richiesto allo straniero nato nella Repubblica, o del quale il padre o la madre od uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado erano stati cittadini italiani; in precedenza tale periodo di residenza era richiesto per la durata di cinque anni.

Con la lettera *b*) si prevede una ipotesi agevolata di naturalizzazione per gli adottati maggiorenni, per i quali non è prevista, come per i minori, l'automatica acquisizione della cittadinanza italiana. Si è ritenuto opportuno facilitare in questi casi l'acquisizione della cittadinanza, riducendo da dieci a cinque anni il periodo di residenza in Italia richiesto.

Alla lettera *c*) è prevista l'ipotesi di acquisto della cittadinanza per lo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per un periodo di almeno cinque anni.

La lettera *d*), in aderenza allo spirito europeistico che informa la politica estera italiana, prevede una ipotesi agevolata per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini di Stati membri delle Comunità europee che risiedono legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni.

La Commissione affari costituzionali, accogliendo una osservazione della Giunta per gli affari europei, ha modificato la dizione prevista nel testo del Governo, onde evitare possibili equivoci su una presunta clausola di reciprocità, che sarebbe incompatibile con lo spirito europeista che sta alla base della norma in questione.

Il problema dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte degli apolidi che risiedono legalmente nel nostro Paese è regolato dall'ipotesi di cui alla lettera e), che prevede appunto la possibilità di tale acquisto dopo un periodo di cinque anni di residenza. Questa norma recepisce le raccomandazioni formulate dall'ONU e dal Consiglio d'Europa nonché quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati politici adottata a Ginevra il 28 luglio 1951.

Con la lettera f) è infine regolata una ipotesi residuale in favore degli stranieri che non siano nelle condizioni di potersi avvalere di disposizioni più favorevoli; per questi è comunque prevista la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale nel nostro Paese.

Il comma 2 dell'articolo 9 prevede la possibilità di naturalizzazione per gli stranieri che abbiano reso eminenti servizi all'Italia ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato: in questi casi è previsto che il decreto del Presidente della Repubblica debba essere preceduto da una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta di concerto fra il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri e sentito il Consiglio di Stato.

L'articolo 10 riprende l'obbligo del giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alla Costituzione, già previsto dall'articolo 5 della legge n. 555 del 1912, per la persona che ha ottenuto la concessione della cittadinanza italiana; ove il giuramento non venga prestato entro sei mesi dalla concessione, il relativo decreto non ha effetto.

L'articolo 11 sancisce un principio fortemente innovatore rispetto alla legislazione precedente. Si prevede infatti che il cittadino italiano che acquista o riacquista una cittadinanza straniera possa mantenere quella italiana, salva la sua possibilità di rinunziarvi ove risieda all'estero.

Viene così ad essere risolto anche il problema dei figli minori con doppia cittadinanza che, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge

n. 123 del 1983, dovevano optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, nonché quello di chiunque possieda un'altra cittadinanza oltre quella italiana.

L'articolo 12 regola i casi di perdita della cittadinanza italiana previsti per chi esercita attività in contrasto con i doveri di fedeltà verso lo Stato.

Il comma 1 regola ipotesi nelle quali la perdita della cittadinanza è legata al rifiuto di abbandonare una carica, un impiego o il servizio militare presso uno Stato estero, od un ente straniero o internazionale, quando ciò sia richiesto dal Governo italiano.

Il comma 2 regola invece l'automatismo della perdita della cittadinanza per casi analoghi di rapporto con Stati che si trovino in stato di guerra con l'Italia.

L'articolo 13 determina le condizioni e le procedure per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi l'abbia perduta.

Si tratta della materia precedentemente regolata dall'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, rispetto alla quale intervengono importanti modificazioni innovative correlate alla nuova sistematica prevista dai precedenti articoli del presente disegno di legge.

In particolare, viene introdotto un regime facilitato per il cosiddetto riacquisto automatico della cittadinanza previsto per chi ristabilisca la propria residenza in Italia; viene infatti ridotto da due anni ad un anno il periodo di residenza richiesto per riottenere la cittadinanza.

Il comma 2 prevede l'impossibilità di riacquistare la cittadinanza in due ipotesi di perdita della stessa: quella di cui al comma 3 dell'articolo 3 (caso di revoca dell'adozione per fatto dell'adottato) e quella di cui all'articolo 12, comma 2 (cittadino che lavora al servizio di uno Stato con il quale l'Italia si trovi in stato di guerra).

Il comma 3 prevede la possibilità per il Ministro dell'interno, su conforme parere del Consiglio di Stato, di inibire con proprio decreto il riacquisto della cittadinanza per gravi ragioni.

L'articolo 14 prevede che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza acquistino anch'essi la cittadinanza se convivono con il genitore che l'ha acquistata o riacquistata: ad essi peraltro è consentita la possibilità di rinuncia al compimento della maggiore età ove siano in possesso di altra cittadinanza.

L'articolo 15 si riferisce al termine di efficacia dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza, fissato nel giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

L'articolo 16 stabilisce, come già previsto dall'articolo 14 della legge n. 555 del 1912, che l'apolide legalmente residente in Italia è soggetto alla legge italiana per quanto attiene all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

Il comma 2 equipara all'apolide il rifugiato riconosciuto dallo Stato italiano; questi peraltro è escluso dagli obblighi inerenti il servizio militare.

Con l'articolo 17 è adottata una norma transitoria che consente di riacquistare la cittadinanza a coloro che l'avevano perduta, in particolare per l'acquisto di una cittadinanza straniera, o per non avere esercitato l'opzione prevista dalla legge n. 123 del 1983: queste persone possono riacquistare la cittadinanza con una dichiarazione di volontà in tal senso, da rendere entro due anni dall'entrata in vigore del disegno di legge.

La Commissione affari costituzionali ha aggiunto, rispetto al testo del Governo, un secondo comma che richiama esplicitamente l'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Tale norma prevede che la donna che abbia perso la cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, la riacquisti con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'articolo 36 delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

La Commissione ha inteso così ribadire la permanenza in vigore della norma in

questione che ha una portata più ampia di quella di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente disegno di legge, eliminando così ogni possibile equivoco interpretativo.

L'articolo 18 riguarda una situazione storico-politica del tutto particolare alla quale si è inteso dare giusta considerazione. Si tratta di persone in grande maggioranza di cultura e sentimenti italiani, ancorché cittadini austro-ungarici, che emigrarono dalle province del Trentino e della Venezia Giulia annesse all'Italia col Trattato di pace di Saint Germain, entrato in vigore il 16 luglio 1920.

Questi, che emigrarono come cittadini austro-ungarici, ed i loro discendenti, vengono equiparati agli stranieri d'origine italiana o nati nel territorio della Repubblica ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal presente disegno di legge all'articolo 9, comma 1, lettera a), con la possibilità di ottenere la naturalizzazione alla condizione di favore di un periodo di residenza di soli tre anni nel territorio della Repubblica.

L'articolo 19 sancisce espressamente, al fine di evitare dubbi interpretativi, la vigenza di alcune disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, concernenti le opzioni per la cittadinanza italiana effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace fra gli alleati e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Nell'articolo 20 è contenuta una norma di portata generale che stabilisce, salvi i casi di espressa norma contraria, l'irrilevanza ai fini della modifica dello *status civitatis* dei fatti prodottisi anteriormente all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 21 contiene anch'esso una norma transitoria per definire il problema dello straniero che sia stato affiliato prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, che ha abrogato l'istituto della affiliazione.

Per queste persone si prevede la possibilità di acquistare la cittadinanza se risiedono

legalmente in Italia da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

Con l'articolo 22 viene affrontata e risolta una questione che aveva dato luogo a situazioni sperequative con eccezioni di incostituzionalità.

Si tratta del problema di coloro che, persa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 555 del 1912, erano rimasti obbligati al servizio militare per effetto del disposto di cui all'ultimo comma di quell'articolo.

L'articolo 22 dichiara la cessazione di tale obbligo in coerenza con le disposizioni del presente disegno di legge che non prevedono in nessun caso l'obbligo del servizio militare per chi abbia perso la cittadinanza italiana ed in conformità al criterio, già adottato nelle varie Convenzioni internazionali stipulate in materia, del collegamento dell'obbligo militare al possesso della cittadinanza, criterio che vale anche a tutela dei nostri concittadini all'estero.

L'articolo 23 regola le modalità per la procedura delle dichiarazioni concernenti l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza italiana.

Il comma 2 prevede che le dichiarazioni di cui trattasi, nonchè gli atti ed i provvedimenti relativi attinenti alla perdita, alla conservazione ed al riacquisto della cittadinanza, vengano trascritti nei registri di cittadinanza ed annotati a margine dell'atto di nascita.

Questa disposizione si è resa necessaria sia per rendere il più possibile complete le risultanze degli atti di stato civile circa la posizione di cittadinanza delle persone, sia per integrare le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile alla luce di quanto di innovativo è previsto dal disegno di legge in esame.

Con l'articolo 24 è introdotto l'obbligo per il cittadino italiano di comunicare alle autorità italiane l'acquisto o il riacquisto o l'opzione per una cittadinanza straniera, onde sia possibile tenerne conto a tutti gli effetti, ivi compresa la registrazione nei registri dello stato civile.

Nei confronti degli inadempienti al comma 3 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000 affidata per l'irrogazione alla competenza del prefetto.

L'articolo 25 contiene la previsione di norme di esecuzione che dovranno essere emanate entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 26 indica espressamente tutte le norme di legge che vengono abrogate con il presente disegno di legge.

Una particolare rilevanza assume, in relazione alle situazioni precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, la soppressione, prevista al comma 2, dell'opzione per i minori muniti di doppia cittadinanza introdotta dall'articolo 5, secondo comma, della legge n. 123 del 1983 e modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 180 del 1986.

Al comma 3 si fanno espressamente salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

L'articolo 27, da ultimo, prevede una *vacatio legis* di sei mesi al fine di consentire la predisposizione dei nuovi servizi necessari nonchè la più ampia e completa conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

* * *

Onorevoli Senatori, concludendo il compito assegnatogli, il relatore si permette di richiamare l'attenzione sul fatto che una sollecita approvazione di questo disegno di legge è imposta dall'esigenza di dare finalmente un assetto organico alla complessa materia della cittadinanza, venendo così incontro alle istanze che in tale senso sono state formulate, come ricordato all'inizio di questa relazione, durante i lavori dell'ultima Conferenza per l'emigrazione. Il testo predisposto può essere considerato largamente positivo: esso è frutto di un lungo periodo di approfondimento e di maturazione e si presenta bene articolato sia nei contenuti che nella stesura formale delle norme.

Inoltre, come già ricordato, la scelta in favore di una legge completamente sostitutiva delle vecchie norme ha il pregio della chiarezza e di una più agevole interpretazione delle norme stesse da parte degli interessati e degli operatori del diritto.

La sua approvazione da parte dell'Assemblea servirà a confermare ai nostri

concittadini che vivono all'estero l'impegno responsabile del Senato della Repubblica che, soprattutto nelle materie che attengono ai diritti civili, ha sempre dimostrato una particolare sensibilità ed attenzione.

MAZZOLA, *relatore*

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: CORRENTI)

sui disegni di legge nn. 1460 e 1850

20 novembre 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime per quanto di competenza parere favorevole. Con riferimento però alla previsione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 - in forza del quale il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista comunque la cittadinanza, anche se l'adozione ha avuto luogo prima dell'entrata in vigore dell'emananda legge - si rileva una distonia con l'articolo 2, comma 2, che prevede, per il figlio maggiorenne riconosciuto o dichiarato, la conservazione da un lato del proprio stato di cittadinanza e, dall'altro, la possibilità entro un anno dal riconoscimento di eleggere la cittadinanza scaturente dalla filiazione.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ROSATI)

sul disegno di legge n. 1460

8 novembre 1989

Avuto riguardo a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del provvedimento, la Giunta osserva che la disposizione in questione ricomprende fra i requisiti suscettibili di prefigurare l'acquisto della cittadinanza italiana la qualità di cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità europee (unitamente alla condizione della residenza nello Stato da almeno cinque anni).

La materia eccede le competenze istituzionali della Comunità: il riconoscimento dello *status civitatis* costituisce materia squisitamente attinente alla sfera d'autonomia delle singole leggi nazionali, nè i Trattati dispongono al riguardo. Di conseguenza nulla vieta la definizione di una disciplina uniforme della durata della residenza al fine della acquisizione della cittadinanza.

Peraltro, il particolare *favor* per la concessione della cittadinanza riconosciuto agli appartenenti ad altri Paesi membri della Comunità (che si risolve nella previsione di termini abbreviati rispetto allo straniero appartenente a Stati non comunitari) ribadisce l'attualità del processo di creazione di una «cittadinanza comunitaria» (che ha già trovato in Italia una significativa realizzazione con l'approvazione della legge 18 gennaio 1989, n. 9, per l'eleggibilità al Parlamento europeo di cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee) la quale dovrebbe tendere alla progressiva omogeneizzazione anche dei diritti e degli obblighi derivanti

dalla appartenenza degli individui alle singole realtà nazionali nel quadro dei principi di eguaglianza e democrazia recati, da ultimo, dal preambolo dell'Atto unico europeo.

La Giunta osserva, poi, che facoltizzando l'articolo in questione la concessione della cittadinanza italiana al cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità europee, potrebbe prestarsi all'interpretazione secondo la quale la concessione in questione non sarebbe estesa automaticamente alla generalità dei cittadini degli altri Stati membri, ma a quelli di ogni singolo Stato sulla base, forse, di un rapporto di reciprocità. Una finalità che la Giunta non potrebbe condividere, in quanto suscettibile di contrastare con lo spirito europeista di cui si fa interprete la stessa relazione al disegno di legge. Si propone, pertanto, una diversa formulazione dell'articolo, sostituendo la prima parte della lettera *d*) dopo la parola «cittadino» fino ad «europea» con le altre «degli Stati membri delle Comunità europee», anche in linea con il testo recato dall'articolo 1 dell'atto Senato n. 1304, afferente materia connessa a quella in esame.

Si è altresì osservato, in relazione all'andamento del dibattito, che appare incongrua la previsione di un giuramento di fedeltà nel caso di concessione della cittadinanza mediante decreto. Sull'argomento si richiama l'attenzione della Commissione di merito.

Alla luce di tali considerazioni la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 1460

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

1. È cittadino per nascita:

- a) il figlio di padre o di madre cittadini;
- b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art. 2.

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 4.

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero o l'apolide nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

1. *Identico.*

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

Art. 6.

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui alle lettere a) e b), prima parte, del comma 1, nonchè per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui al comma 1, lettera b), seconda parte.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonchè per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

1. Ai sensi dell'articolo 5 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

Art. 8.

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

Art. 9.

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

d) al cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea, se risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 10.

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato.

Art. 11.

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Art. 12.

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee, se risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

e) *identica*;

f) *identica*.

2. *Identico*.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

1. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato straniero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero abbia acquistato volontariamente la cittadinanza di questo Stato, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 13.

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nono-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

stante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Art. 14.

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso o, altrimenti, se non conservano una cittadinanza straniera, acquistano la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni possono rinunciarvi.

Art. 15.

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Art. 16.

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 17.

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

1. Le persone già residenti nei territori che hanno appartenuto alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.

Art. 19.

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 20.

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

1. *Identico.*

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

Art. 22.

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Art. 23.

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonchè gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

Art. 24.

1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se suc-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

cessivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare competente.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.

3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.

Art. 25.

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 26.

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1975, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 27.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 1850

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Art. 1.

1. Chi acquisisce una cittadinanza straniera ed abbia stabilito all'estero la propria residenza conserva la cittadinanza italiana, salvo espressa rinuncia.

Art. 2.

1. I nati all'estero da cittadini italiani conservano la cittadinanza italiana, salvo espressa rinuncia, anche se ritenuti cittadini dal Paese di nascita.

Art. 3.

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquisisce automaticamente dopo sei mesi dal ristabilimento della propria residenza in Italia. Sono comunque salve le possibilità di riacquisizione previste dall'articolo 9, commi primo e secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 4.

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, al cittadino straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta sia stato cittadino italiano e che risieda da almeno due anni in Italia.

Art. 5.

1. I nati e residenti in province attualmente italiane ed un tempo appartenenti all'antica monarchia austro-ungarica, che siano emigrati all'estero prima dell'annessione dei territori all'Italia, nonché i loro discendenti sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica austriaca.

Art. 6.

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, chi ha perduto la cittadinanza ai sensi della precedente normativa e conserva la propria residenza all'estero può riacquisirla su istanza presentata alla competente autorità consolare.

Art. 7.

1. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.